

Parere motivato sulla validità del testamento olografo recante  
scritti di mano aliena

Dr. Pasquale Matarrese

Milano li 22 febbraio 2005

Oggetto: - disamina sulla validità del testamento olografo recante scritti di mano *aliena* in una parte diversa da quella occupata dalla disposizione testamentaria  
- scheda testamentaria della signora Enrica Pessina vedova Invernizzi datata 25 aprile 1999

\* \* \* \* \*

Egregio dr. Anselmo Stucchi

in riferimento al parere richiestomi riguardo alle conseguenze giuridiche derivanti dalla presenza in calce alla seconda scheda testamentaria della frase "Per accettazione Romeo Invernizzi Milano 11 aprile 2000" scritta da mano *aliena*; Le espongo quanto segue.

Ritengo, supportato dall'orientamento della Suprema Corte di Cassazione<sup>1</sup>, che la scheda testamentaria oggetto della nostra disamina abbia tutti i requisiti prescritti dalla legge per identificarlo come un valido testamento olografo ai sensi e per gli effetti dell'art. 602 del cod.civ. nonostante rechi una frase tracciata da mano aliena in una parte diversa da quella occupata dalla disposizione testamentaria e, comunque, dopo la sottoscrizione della *de cuius*.

Siffatta tesi si fonda anche dalle brevi argomentazioni che seguono:

- i. la legge prescrive che il testamento olografo debba essere interamente vergato di mano del testatore anche per impedire che questi, nella confezione del testamento possa subire illecite ingerenze altrui e manifestare di

conseguenza una volontà non formatasi, in tutto o in parte, in maniera libera e spontanea;

---

<sup>1</sup> Cassazione, sez.II, 5 agosto 2002, n.11733.

- ii. tuttavia, ai fini della identificazione del requisito della autografia è necessario distinguere tra la dichiarazione di ultima volontà e il documento cartaceo sul quale essa è vergata . Se la disposizione di ultima volontà è stata interamente vergata e sottoscritta dal soggetto cui essa si riferisce (la testatrice nel caso di specie) in conformità alla norma dell'articolo 602 c.c., il testamento olografo è valido anche se il documento rechi scritture di mano *aliena*.

La posizione occupata dalle parole tracciate da mano *aliena*, rende evidente che esse siano state apposte in un momento successivo (nel caso di specie al di sotto della data e della sottoscrizione della *de cuius*).

Siffatte parole tracciate da mano *aliena* (nella fattispecie dal marito della *de cuius* ) non costituiscono affatto correzioni o alterazioni delle disposizioni testamentarie, le quali, senza alcun dubbio, conservano il loro carattere di stretta personalità, escludendo qualsiasi tipo di interferenza o influenza sulla volontà di disporre della signora Pessina Enrica vedova Invernizzi che ha redatto la scheda testamentaria datandola il 25 aprile 1999, mentre lo scritto di mano *aliena* reca la data posteriore dell'11 aprile 2000.

D'altronde, il requisito dell'autografia del testamento olografo è rispettato quando le disposizioni di ultima volontà sono scritte di pugno del testatore e da lui sottoscritte pur se il documento cartaceo contenga scritti di mano *aliena* in una parte diversa da quella occupata dalla disposizione testamentaria e per giunta apposte in un momento successivo. La nullità del testamento olografo ha luogo solo quando l'intervento del terzo, redatto contestualmente, ne elimini il carattere di stretta personalità, interferendo sulla volontà di disporre del testatore. <sup>2</sup>

Quindi, la scrittura di mano estranea, di per sè, non determina automaticamente la nullità dell'intero testamento.

Approfondendo tale tesi si può sostenere che non si ha nullità formale se ciò che altri ha scritto sta fuori del testamento, *id est* della disposizione di ultima volontà in senso stretto, e dopo la sottoscrizione del testato-

---

<sup>2</sup> " Anche nel caso di intervento del terzo operato col consenso del testatore, ma su di un testamento già perfezionato, si ritiene da alcuni , che il testamento resti valido, in quanto le aggiunte di mano aliena, comunque nulle nonostante l'autorizzazione del *de cuius*, non intaccano la validità di un atto che era già anteriormente valido e perfetto, in tal senso M.C. Tatarano, *Il Testamento* pag.128 e G. Azzariti , F.S. Azzariti, G. Martinez in *Successioni per causa di morte e donazioni* pag.406.

re. In sostanza, soltanto le aggiunte o le correzioni al testo della disposizione di ultima volontà fatte da terzi dopo la confezione del testamento anche ad insaputa del testatore sono sempre nulle, ma il testamento manoscritto dal testatore rimane valido e perfetto se contiene in esso tutti i requisiti richiesti dall'articolo 602 del cod.civ..

A *fortiori*, come nel nostro caso, se successivamente alla confezione del testamento - cioè dopo che esso è stato scritto, datato e sottoscritto dal testatore - altri ha fatto delle aggiunte che, comunque, non importano modificazioni delle disposizioni già scritte, tali aggiunte non inficiano minimamente la validità della scheda testamentaria come scritto a sè stante, in quanto inidonee a far escludere la libertà del volere.<sup>3</sup>

Alla luce di siffatte argomentazioni si può concludere affermando che la scheda testamentaria oggetto della presente disamina deve ritenersi valida ed efficace.

Peraltro, la tesi sopra esposta trova conferma in quanto sostenuto dalla Suprema Corte la quale ha ribadito che, qualora aggiunte o correzioni di mano aliena risultino fatte posteriormente alla redazione dell'atto da parte del testatore, la nullità totale deve escludersi, perchè quelle non potrebbero valere ad inficiare, in omaggio al principio del *favor testamenti* e del più generico principio della conservazione dei negozi giuridici, un atto già anteriormente valido e perfetto; deve pertanto ritenersi che solo quelle aggiunte siano nulle, tanto se fatte all'insaputa del testatore, quanto se fatte a sua scienza e con il suo consenso; (ciò si comprende agevolmente considerando che sarebbe troppo facile per chiunque vi sia interessato, togliere valore ad un atto già formato).

Inoltre, la lettera della legge non è decisiva per ritenere nullo *in toto* l'olografo contenente talune disposizioni scritte di mano altrui, il dubbio che la lettera della legge pone (in sostanza se applicare o meno il principio *utile per inutile non vitiatur*) va risolto nel senso più liberale, concludendo quindi che la presenza di disposizioni scritte da altri non

pregiudica la validità delle disposizioni scritte, datate e sottoscritte dal testatore . Quindi lo scopo delle formalità richieste dalla legge per il testamento olografo è quello di assicurare la reale provenienza delle dichiarazioni dal de cuius, facendo dedurre pertanto che, una volta che tale sicurezza

---

<sup>3</sup> *M.C. Tatarano, Il Testamento* Appare nel giusto chi argomenta dal combinato disposto dell'articolo 602 et 606 c.c., che lo scritto non di mano del testatore non sia autografo e, come tale nullo, senza che possa indagarsi ulteriormente in merito alla rilevanza dell'apporto esterno; in tal senso pure la Cass., 10 luglio 1991, n.7636.

STUDIO NOTARILE ASSOCIATO  
CRESTETTO - MATARRESE  
NOTAI IN MILANO

sia raggiunta, viene meno la ragione di attribuire importanza ai requisiti formali fissati dalla legge.<sup>4</sup>

Colgo l'occasione per porgerLe i miei saluti, e resto a completa disposizione per qualsivoglia chiarimento e approfondimento del presente parere.

*dr. Pasquale Matarrese*

*P.S. In allegato trovasi:*

- a) estratto della Massima della sentenza della Corte di Cassazione n.11733 del 5 agosto 2002*
- b) copia della seconda scheda testamentaria oggetto della disamina*

---

<sup>4</sup> *P.Breitschimid, Cenni critici sull'art. 602 c.c. , secondo cui "nel caso in cui risulti che l'autore ha scritto con l'animus testandi autonomo, non vi è ragione di insistere sulla purezza della grafia se il terzo intervenendo non è interessato al contenuto dell'atto".*

## MASSIMA

**CASSAZIONE, sez.II, 5 agosto 2002, n.11733**

*Successione "mortis causa" - Successione testamentaria - Forma dei testamenti - Testamento olografo - In genere - Requisito dell'autografia - Condizioni - Presenza nel documento cartaceo di scritti di mano aliena in una parte diversa da quella occupata dalla disposizione di ultima volontà - Incidenza sulla validità del testamento - Esclusione - Fattispecie*

Ai fini dell'identificazione del requisito dell'autografia del testamento olografo è necessario distinguere tra la dichiarazione di ultima volontà e il documento cartaceo sul quale essa è vergata, di tal che detto requisito è rispettato quando la disposizione di ultima volontà sia stata interamente scritta di pugno dal testatore e da lui sottoscritta pur se il documento cartaceo che la reca contenga scritti di mano aliena in una parte diversa da quella occupata dalla disposizione testamentaria; mentre la nullità per difetto di autografia del testamento è configurabile allorchè l'intervento del terzo ne elimini il carattere di stretta personalità, interferendo sulla volontà di disporre del testatore, come avviene quando nel corpo della disposizione di ultima volontà anche una sola parola sia di mano altrui e risulti scritta dal terzo durante la confezione del testamento, ancorchè su incarico o consenso del testatore. (Nella specie, in applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso la nullità del testamento olografo in un caso nel quale nel documento cartaceo, contenente la disposizione di ultima volontà interamente scritta dal "de cuius" e, immediatamente sotto, la sottoscrizione dello stesso, comparivano anche, redatte da mano aliena, le sottoscrizioni di due infermiere che gli prestavano assistenza e altre scritte in stampatello riproducenti i nomi e gli indirizzi delle stesse).